



**ALLEGATO "A"            repertorio n. 4604/2266**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**Denominazione - Sede - Durata**

**Art. 1**

E' costituita una associazione non a scopo di lucro denominata "DIFFUSIONE LIS E INTEGRAZIONE NELLA SANITA' ONLUS", ed in forma abbreviata "DI.L.I.S. ONLUS".

L'associazione - agli effetti fiscali - assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.Lgs n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 2**

L'associazione ha sede legale in Roma. Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove, o anche all'estero.

**Art. 3**

L'associazione ha durata illimitata.

L'assemblea straordinaria dei soci potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.

**TITOLO II**

**Scopo ed oggetto**

**Art. 4**

L'Associazione non ha fini di lucro ed opera senza distinzioni, etniche, ideologiche e confessionali, persegue finalità di solidarietà sociale, nei campi di 1) assistenza sociale e socio sanitaria, 2) dell'assistenza sanitaria, 3) dell'istruzione e 4) della formazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs 460/97.

Scopo dell'Associazione è l'integrazione dei sordi in ogni ambito sociale, attraverso la sensibilizzazione rivolta a contesti dove lo sviluppo risulta ancora insufficiente ed inadeguato - quali quello universitario ed ospedaliero -, diretta ad arrecare benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati- così come previsto dal D.Lgs.460/97, attivando ed implementando strumenti che possano offrire risposte alle esigenze di categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio.

L'Associazione potrà svolgere anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni. Per la realizzazione dei suoi



**DI.L.I.S. Onlus**  
**DIFFUSIONE DELLA LIS ED INTEGRAZIONE DEI SORDI IN SANITA'**

scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella stessa direzione.

L'Associazione si propone di:

- supportare i soggetti audiolesi per favorire la loro integrazione all'interno di ogni contesto sociale, spesso fuori misura e non adatto a sopperire alle loro esigenze e/o richieste;
- promuovere l'integrazione degli studenti disabili, - seguendo le direttive di quanto disposto dalla legge 17/99 che integra la 104/92 - (e che prevede l'istituzione di un docente delegato dal Rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'Ateneo) con particolare attenzione ai soggetti in questione, attraverso lo sviluppo e la promozione di una forma assistenziale e di tutoraggio in grado di ridurre il gap comunicativo con l'ausilio di volontari e professionisti della salute e, in seguito, mediante una idonea formazione dello stesso personale docente, nel contesto universitario, e medico, infermieristico, nel contesto ospedaliero, con il coinvolgimento di altri professionisti sanitari (fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali);
- promuovere la LIS in ogni ambito, sia pubblico che privato, attraverso corsi di formazione atti a fornire strumenti operativi e pratici per migliorare la qualità dell'assistenza erogata e dei servizi forniti;
- organizzare corsi LIS volti alla formazione di studenti e docenti universitari e favorire una serie di attività in maniera graduale, passando dalla "docenza frontale", ad un linguaggio comunicativo più strutturato e completo, per un maggior coinvolgimento del soggetto svantaggiato alla vita dell'Ateneo;
- dare impulso alla formazione della LIS con particolare attenzione all'ambito sanitario ed ospedaliero per rimuovere le barriere linguistiche e culturali che implicano un disagio dei pazienti ipoacusici ed una assistenza inadeguata, amplificando l'aspetto già traumatico dell'esperienza in se;
- organizzare eventi, concerti, spettacoli, convegni, e manifestazioni artistiche e culturali, campagne ed attività per diffondere e ramificare la sensibilizzazione all'argomento;
- promuovere gli scopi sociali attraverso la realizzazione di siti internet, la distribuzione di libri, giornali, opuscoli e depliant, pubblicazioni e recensioni in genere, nonché documentari, video tape e trasmissioni radiofoniche e televisive;
- sviluppare idee, progetti ed iniziative in relazione a tutto quanto sopra previsto.



**DI.L.I.S. Onlus**  
**DIFFUSIONE DELLA LIS ED INTEGRAZIONE DEI SORDI IN SANITA'**

L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo purchè nei limiti consentiti dalla legge. L'associazione potrà compiere ogni altra attività di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria passiva od attiva che sia in maniera diretta od indiretta attinente o utile al perseguimento degli scopi dell'associazione.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse e di quelle consentite per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

**Art. 5**

L'oggetto dell'attività dell'associazione, tra l'altro, riguarda quindi sviluppare e curare:

- l'assistenza dei soggetti affetti da ipoacusia grave o profonda attraverso campagne di sensibilizzazione e divulgazione della Lingua dei Segni Italiana (LIS),
- campagne di prevenzione specifiche per i soggetti sordi nei riguardi di determinate patologie come il diabete, aids, malattie dell'apparato cardiovascolare;
- la redazione di un dizionario tecnico infermieristico in LIS da utilizzare all'interno dei Pronto Soccorso e nelle altre unità operative nonché nelle stesse facoltà ad indirizzo sanitario;
- la validazione di scale di valutazione/questionari rivolte ai pazienti sordi sull'accessibilità ai servizi sanitari;
- l'orientamento ai sordi sulla scelta della struttura ospedaliera che meglio corrisponde e si adatta alla loro condizione di svantaggio;
- lo studio e la ricerca di tecniche comunicative efficaci ed adeguate che massimizzino la comprensione tra paziente sordo e equipe ospedaliera;
- corsi di LIS rivolti agli operatori sanitari per facilitare la comunicazione con il paziente sordo sin dal momento dell'accesso ai servizi sanitari;
- porre in essere iniziative rivolte ad assicurare assistenza a soggetti in questione, nei limiti delle norme vigenti in materia;
- operare, attraverso attività strutturate ed organizzate e con persone adeguatamente qualificate e competenti, in tutti quegli ambiti dove si necessita un più facile accesso ai servizi;
- sviluppare e curare l'assistenza nel settore socio sanitario e dell'istruzione, in coerenza con le proprie finalità statutarie.



**DI.L.I.S. Onlus**  
**DIFFUSIONE DELLA LIS ED INTEGRAZIONE DEI SORDI IN SANITA'**

L'Associazione svolge la propria attività a livello regionale, nazionale ed internazionale;

- creare una rete di collaborazione con enti pubblici e privati;
- realizzare programmi di educazione universitaria e professionale;
- la realizzazione di programmi e/o interventi di informazione e di comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione dei soggetti sin ora menzionati.

L'associazione per realizzare gli scopi primari - oltre alle attività indicate nel presente articolo - potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

**Art. 6**

Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione. L'associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'associazione stessa.

Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

**Art. 7**

I soci si suddividono in due categorie:

- soci collaboratori;
- soci ordinari.

Sono soci collaboratori coloro che si impegnano nell'associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività sociali.

Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi della associazione.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili. I soci onorari possono essere dispensati al versamento di quote e/o dei contributi dell'associazione.

**Art. 8**

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio con riferimento agli artt. 6 e 7 del presente statuto.

Il nuovo socio deve essere presentato da almeno due soci.



**DI.L.I.S. Onlus**  
**DIFFUSIONE DELLA LIS ED INTEGRAZIONE DEI SORDI IN SANITA**

L'ammissione dei soci collaboratori deve essere ratificata dall'assemblea.

**Art. 9**

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

**Art. 10**

Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.

**Art. 11**

Può essere dichiarato decaduto il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

**Art. 12**

Può essere escluso il socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

**Art. 13**

Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

**TITOLO III**

**Organi sociali**

**Art. 14**

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei probiviri (facoltativo)
- il collegio dei revisori dei conti (facoltativo)



**DI.L.I.S. Onlus**  
**DIFFUSIONE DELLA LIS ED INTEGRAZIONE DEI SORDI IN SANITA**

**Art. 15**

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare per delega non più di tre soci.

Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- c) nominare i componenti del direttivo fissandone il numero prima dell'elezione e gli eventuali componenti del collegio dei probiviri e dei revisori dei conti, se previsti;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto dal consiglio direttivo;
- e) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;
- f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

**Art. 16**

Le assemblee sono presiedute dal presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

**Art. 17**

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

**Art. 18**

Il consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea. Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea. Esso dura in carica cinque anni. I componenti del consiglio direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili. Il consiglio direttivo può delegare alcune



**DI.L.I.S. Onlus**  
**DIFFUSIONE DELLA LIS ED INTEGRAZIONE DEI SORDI IN SANITA**

funzioni ad un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo o a un direttore.

**Art. 19**

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- f) nominare i soci onorari;
- g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
- l) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

**Art. 20**

Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri. Il consiglio direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante.

**Art. 21**

Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione ed è nominato dal consiglio direttivo. Il vicepresidente, pure nominato dal consiglio direttivo, ricopre le funzioni del presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti all'amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente ad operatori dell'associazione.

**Art. 22**

Il collegio dei probiviri, se previsto, viene nominato dall'assemblea, tranne la prima nomina effettuata in sede di costituzione dell'associazione, si compone di tre membri i quali provvedono alla



**DI.L.I.S. Onlus**  
**DIFFUSIONE DELLA LIS ED INTEGRAZIONE DEI SORDI IN SANITA**

nomina del Presidente assistito da un segretario scelto nell'ambito del collegio. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Le delibere del collegio sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

Il collegio dei probiviri si riunisce presso la sede dell'associazione o altrove. Spetta al collegio dei probiviri dirimere le controversie che possono sorgere in seno all'associazione, ne riferisce al consiglio direttivo; deve sempre essere ascoltato, ma i suoi pareri non sono vincolanti per il consiglio.

**Art. 23**

Il collegio dei revisori dei conti, se previsto, è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, anche tra i soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al collegio dei revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il collegio redige annualmente.

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri e decide su eventuali azioni o ricorsi espletati dai soci.

**TITOLO IV**

**Patrimonio - Esercizio sociale**

**Art. 24**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote associative degli associati;
- b) dai contributi di organizzazioni regionali, nazionali, internazionali, dello Stato, enti, istituzioni pubbliche e private;
- c) dai contributi di privati, degli associati, di enti pubblici e privati;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da rendite del patrimonio mobiliare o immobiliare;
- f) dal complesso dei beni mobili ed immobili;
- g) dai proventi delle attività sociali.

I fondi sono depositati presso istituti di credito stabiliti dal consiglio direttivo.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a





**DI.L.I.S. Onlus**  
**DIFFUSIONE DELLA LIS ED INTEGRAZIONE DEI SORDI IN SANITA**

favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

**TITOLO V**

**Scioglimento e liquidazione**

**Art. 25**

In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre ONLUS od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3° comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS .

**Art. 26**

I soci sono obbligati, qualora sia previsto, a rimettere al collegio dei probiviri nominati dall'assemblea che durano in carica per 5 anni, tutte le controversie che insorgessero sull'applicazione interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

**Art.27**

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia nell'interpretazione del presente statuto è esclusivamente competente il Foro di Roma.

F.to Chiara Sideri, Marina Calandro, Andrea Panno (segue sigillo)

Copia conforme all'originale, e relativo allegato, firmato come per legge, che si rilascia dal Notaio Andrea Panno, in fogli per uso di legge.

*Roma, lì 16 giugno 2014*